



**CONSIGLIO DI BACINO  
VALLE DEL CHIAMPO**

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 02 del 10/02/2015**

**AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER RILASCIO PARERE LEGALE PRO VERITATE ALL'AVVOCATO AMBROGIO DAL BIANCO DELLO STUDIO DOMENICHELLI DI PADOVA.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Comitato istituzionale n. 2 del 27/01/2015 con la quale è stato deciso di confermare che al reclutamento della funzione di direzione del Consiglio di bacino dell'ATO Valle del Chiampo si proceda mediante affidamento di un incarico temporaneo della durata iniziale di 12 mesi, eventualmente prolungabile fino a 24 mesi con decreto del Presidente, sentito il Comitato Istituzionale, ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, autorizzando la reiterazione del conferimento dell'incarico nei termini giuridici ed economici stabiliti col citato provvedimento previo esperimento della descritta procedura comparativa pubblica alla scadenza del termine di ciascun incarico conferito, fino a diversa decisione;

**VISTO** che in data 29/01/2015 è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'ente apposito avviso pubblico di ricerca esplorativa per la nomina del Direttore del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo mediante conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa, in esecuzione della deliberazione del comitato istituzionale n. 2 del 27/01/2015 fino alla scadenza prevista per il giorno 18/02/2015;

**ATTESO** che il Presidente del Consiglio di Bacino, al fine di poter procedere con la massima speditezza e certezza nella propria attività di vaglio delle candidature che perverranno finalizzata all'individuazione della figura professionale ricercata, ha ravvisato la necessità, pendente il termine di presentazione delle candidature alla nomina di direttore del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, di acquisire specifico parere legale pro veritate da parte di un avvocato specializzato in diritto amministrativo circa l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle norme in materia di inconferibilità/incompatibilità di incarichi, e nello specifico in merito alla verifica circa la coesistenza dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa in parola con altri incarichi di vertice ricoperti sia negli enti ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo che in altri enti pubblici in generale, al fine di dissipare ogni possibile rischio in proposito che possa generare una situazione di inconferibilità/incompatibilità dell'incarico da conferire;

**VISTO** che l'acquisizione di un parere pro veritate da un avvocato specializzato in diritto amministrativo che, analizzati gli atti posti in essere dall'amministrazione, consiste nell'indicare il modus operandi corretto da seguire sulla tematica specifica sottoposta;

**VISTA** la legge regionale n. 17 del 27/04/2012, con la quale, in attuazione dell'art.2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009, la Regione Veneto ha stabilito che le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli art.147 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 sono esercitate per ciascun Ambito territoriale ottimale da enti di regolazione denominati Consigli di bacino;

**DATO ATTO** che:

1. In data 29/10/2012, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ATO Valle del Chiampo, si è formalmente costituito il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo;
2. con successivi decreti del Presidente della Giunta regionale n. 218 del 21/12/2012 e n. 29 del 22/03/2013, in considerazione del fatto che il trasferimento delle competenze dalle precedenti Autorità d'Ambito territoriale ottimale ai nuovi Consigli di Bacino non era ancora completato alla data del 31/12/2012, data di soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale del servizio

idrico integrato, sono stati nominati Commissari straordinari per il completamento della costituzione dei nuovi enti, a decorrere dal 1.1.2013 fino alla data del 30.06.2013;

3. In data 24/06/2013, entro i termini previsti dai decreti regionali citati al punto precedente, a seguito dell'avvenuta elezione dei propri organi istituzionali, ossia del Comitato istituzionale e del Presidente, il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo è divenuto operativo;
4. **La procedura costitutiva del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo si è positivamente conclusa entro la scadenza degli incarichi commissariali in data 24/06/2013**, che è dunque la data di riferimento da considerare anche ai fini dell'applicazione delle normative transitorie in materia di finanza pubblica in particolare per quanto attiene a:
  - Assunzioni e spesa di personale (art.9, comma 36, del D.L. 78/2010);
  - Patto di stabilità interno degli enti locali (art. 31, comma 23, della Legge 183/2011);

VISTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 173-2012, ha precisato con riferimento alla disposizione contenuta nell'art.9, comma 36, del D.L. 78/2010 che:

□ La norma non prevede alcun limite al proprio ambito soggettivo di applicabilità, riferendosi genericamente agli "enti di nuova istituzione", e non consente un'interpretazione che restringa l'operatività della disposizione ai soli enti statali;

□ Le disposizioni dettate dall'art. 9, comma 36, del D.L. n. 78 del 2010 sono complementari alle limitazioni alle assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni contenute nelle generali disposizioni della legislazione statale di principio in materia. In effetti, esse mirano ad evitare che quelle limitazioni (che riguardano le amministrazioni già esistenti) siano eluse mediante l'istituzione di nuovi enti che possano procedere ad indiscriminate nuove assunzioni. Pertanto, l'art.9, comma 36, del D.L. n.78 del 2010 partecipa della natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica;

ATTESO che la disciplina attualmente vigente in materia di vincoli di spesa per studi e incarichi di consulenza è la seguente:

- art.6, comma 7, D.L. 78/2010: taglio dell'80% della spesa annua sostenuta dalla PA per studi e incarichi di consulenza **nell'anno 2009** per il triennio 2011/2013;
- art.1, comma 5, D.L. 101/2013: La spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- art. 14, comma 1, del D.L. 66/2014: fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, a decorrere dall'anno 2014, non si possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, **come risultante dal conto annuale del 2012**, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

ATTESO che detti vincoli non risultano oggettivamente applicabili al Consiglio di Bacino la cui costituzione (24/06/2013) è successiva agli anni di riferimento normativamente previsti per il calcolo dei detti limiti (2009 e 2012) ed il primo bilancio si riferisce all'esercizio 2013;

VISTO che la fattispecie dell'ente locale di nuova istituzione è stata valorizzata dal legislatore (cfr. Corte dei Conti Lombardia 156/2012/PAR del 17/04/2012) in termini differenti rispetto alla generalità degli enti locali in relazione alle restrizioni finanziarie applicabili al comparto pubblico, disciplinando nello specifico degli appositi periodi transitori in materia di:

- *Patto di stabilità interno*, in quanto ai sensi dell'art.31, comma 23, della L. 183/2011:" Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima";
- *Spesa di personale e facoltà assunzionali*, in quanto ai sensi dell'art. 9, comma 36, del D.L. 78/2010 : "Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento

o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.”;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia 227/2011/PAR nella quale nel rispondere al quesito se -nonostante il dettato dell'art. 6, comma 7, D.L. n. 78/10- fosse possibile affidare un incarico di consulenza legale per una problematica di particolare difficoltà, in quanto, l'ente locale istante nel corso dell'anno 2009 non ha sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi di studio e consulenza, la Corte ha affermato che:

1. La ratio sottesa alla legge statale in esame è quella di rendere operante, a regime, **una riduzione della spesa per gli incarichi di consulenza e di studio**; tuttavia, il Legislatore non ha inteso vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i presupposti di legge. In questo senso, verrebbe disattesa la finalità perseguita dal legislatore per quegli enti locali che nel corso dell'anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze; infatti, se si adottasse una interpretazione letterale, si finirebbe per ritenere che la norma de qua fissa un divieto assoluto alla stipula di questa tipologia di contratti. Diversamente, interpretando la norma in chiave funzionale – ovvero, valorizzando che la finalità della norma è quella di **ridurre l'incidenza che questa tipologia di spesa ha sui bilanci degli enti locali e non quella di vietare agli enti medesimi di conferire incarichi esterni quando vi sussistono i presupposti di legge** - si deve giungere alla conclusione che la norma de qua, per quegli enti locali che nel corso dell'anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, va applicata **individuando un diverso parametro di riferimento**.
2. Sempre nell'ottica che la norma in parola debba indurre gli enti destinatari del precetto a ridurre la spesa per incarichi di studio e di consulenza, occorre in via interpretativa individuare un parametro che rappresenti il limite di spesa anche per gli anni successivi al 2011. In particolare, non essendoci un parametro finanziario precostituito (in quanto la spesa per l'anno 2009 è stata pari a zero), il limite è quello della spesa strettamente necessaria che l'ente locale sosterrà nell'anno in cui si verifica l'assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio. Quest'ultimo limite di spesa, a sua volta, diverrà il parametro finanziario per gli anni successivi.
3. L'ente locale che intende conferire l'incarico esterno di consulenza o di studio ha l'onere di dimostrare in concreto l'esistenza dei presupposti di stretta necessità, sia di carattere soggettivo sia di tipo oggettivo, che giustificano il ricorso ad una professionalità esterna. In altri termini, la motivazione esplicitata dall'ente locale nel provvedimento con cui decide di ricorrere all'istituto della consulenza dovrà essere particolarmente rigorosa in sede di individuazione dei presupposti di stretta necessità che rendono il conferimento di incarico esterno legittimo.

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia 156/2012/PAR del 17/04/2012 nella quale, richiamando l'orientamento interpretativo già espresso dalla Sezione sopra ricordato, si ribadisce che i predetti sviluppi ermeneutici rilevano a fortiori nell'ipotesi di un ente locale che negli anni presi a riferimento per il calcolo dei vincoli in materia di incarichi di consulenza era in radice privo di un proprio bilancio in quanto non ancora formalmente costituito;

ATTESO che dalla sua istituzione il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo non ha sostenuto alcuna spesa per consulenze;

VISTO l'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008;

VISTO che l'affidamento dell'incarico di consulenza legale ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 avviene nel rispetto delle condizioni normativamente richieste in quanto:

1. L'oggetto della prestazione:
- corrisponde alle competenze attribuite e previste dall'ordinamento all'amministrazione conferente in quanto la prestazione attiene all'esercizio di una attività istituzionale, la nomina del direttore del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, prevista sia dall'art. 4, comma 1, lettera d) della Legge regionale n. 17/2012 che dall'art.9, comma 2, lettera c) della convenzione istitutiva sottoscritta in data 29/10/2012;
  - corrisponde ad un obiettivo specifico e determinato ossia il rilascio di un parere legale ai fini del buon andamento della procedura di selezione della figura del direttore del Consiglio di bacino Valle del Chiampo;
  - è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente in quanto è interesse dell'ente assicurare la stabilità dell'incarico do co.co.co. conferito per la continuità dell'azione amministrativa;
2. non è possibile far fronte alle esigenze sottese all'incarico di lavoro autonomo mediante il personale in servizio, attualmente costituito da una sola dipendente con profilo amministrativo a tempo determinato e a tempo parziale a 32 ore settimanali su 36 ed inquadrata in categoria C1; l'ente non dispone attualmente di una propria organizzazione stabile ed il personale disponibile ha una qualificazione di contenuto professionale ordinario e non specifico; nell'ente dunque non è soddisfatto il c.d. principio di autosufficienza organizzativa in quanto è carente delle disponibilità tecnico-burocratiche necessarie (impossibilità oggettiva) ad assolvere compiutamente le funzioni istituzionali previste e privo di uffici con competenze specialistiche (titolo di studio e competenze professionali) in grado di far fronte alle esigenze non ordinarie di funzionamento dell'ente; peraltro si ritiene opportuno non coinvolgere l'attuale direttore nominato fino al 28/02/2015 con incarico annuale in forma di co.co.co. nella soluzione della questione, che per il ruolo ricoperto non può esprimersi con la necessaria autonomia di giudizio in quanto soggetto in posizione non neutrale rispetto alla stessa;
3. la prestazione è di natura temporanea in quanto limitata al rilascio del parere legale richiesto sulla specifica questione sottoposta, e altamente qualificata in quanto presuppone il possesso della abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
4. sono preventivamente determinati sia la durata, che si esaurisce con il rilascio del parere legale richiesto, sia il luogo (la sede del Consiglio di bacino), l'oggetto consistente nel rilascio di un parere legale sulla questione illustrata in premessa sia il compenso della collaborazione;

VISTA la deliberazione del Comitato istituzionale n. 06 del 20/12/2013 con la quale, in attuazione dell'art.7, comma 6-ter, del TUPI è stato approvato il regolamento per la disciplina di incarichi di collaborazione esterna:

VISTO in particolare l'art.9, comma 1, lettera c) del citato Regolamento il quale per l'assegnazione degli incarichi in questione consente di prescindere dall'esperienza della procedura comparativa nei casi di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della prestazione in relazione ad un termine prefissato (scadenza avviso di selezione: 18/02/2015), essendo l'urgenza correlata alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico il quanto il parere deve essere acquisito entro il detto termine di scadenza;

ATTESO che i tempi per l'effettuazione di una procedura comparativa per l'individuazione del professionista incaricato non sono compatibili con la necessità di acquisire il parere legale entro il termine di scadenza della procedura selettiva indetta, visto che la necessità della prestazione non era preventivamente programmata;

ACQUISITA in proposito la disponibilità del dott. Ambrogio Dal Bianco, avvocato amministrativista dello Studio Domenichelli di Padova; laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2008 ed è iscritto all'Albo degli Avvocati di Padova dal 2012; Dal 2009 collabora con l'Avv. Prof. Vittorio Domenichelli nell'ambito dei vari settori in cui lo Studio è specializzato ed in particolare nel campo dei concorsi pubblici e della responsabilità contabile;

VISTO il preventivo di notula in atti al prot. n. 36 del 10/02/2015, con il quale l'Avv. Dal Bianco Ambrogio si è reso disponibile ad assumere l'incarico per un importo di € 1.500,00 (oltre IVA 22% e cassa) per un costo complessivo stimato di € 1.903,20;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

1. Di affidare l'incarico descritto in premessa all' avvocato amministrativista Ambrogio Dal Bianco dello Studio Domenichelli di Padova al fine di acquisire un parere pro veritate in merito alla problematica della inconfiribilità/incompatibilità degli incarichi definita in Premessa;
2. di demandare ad apposito disciplinare d'incarico professionale la definizione delle clausole di dettaglio dell'attività professionale di lavoro autonomo richiesta;
3. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 1.903,20 (comprensiva di IVA 22% e cassa);
4. Di imputare la suddetta spesa all'intervento 1010103/10 – prestazioni di servizi per organi istituzionali del Bilancio di Previsione in corso di predisposizione (esercizio provvisorio) impegno n. 21/2015;
5. di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 14 ultima parte del L.Lgs. 165/2001 e a quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs.n. 33/2013.

Arzignano, li 10/02/2015

IL DIRETTORE GENERALE  
Dot.ssa Anna Tosini



**Visto** del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria impegno indicato nel dispositivo.

li, 10/02/2015

Il Responsabile Servizio Finanziario



Publicata all'albo del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per quindici giorni consecutivi dal 11/02/2015 al

26/02/2015

L'Addetto

Flavia Garbi

Esecutiva il 10/02/2015

Direttore  
Anna Tosini

